Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 13 dicembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 13 DICEMBRE 1976:

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici di esami nazionali di idoneità ospedaliera, sessione anno 1975.

(12929)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1976, n. 805.

Modificazione all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, sulla composizione della giunta regionale sarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Vista la proposta presentata dalla commissione paritetica di cui all'art. 56 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale è composta del presidente e di dodici assessori ».

Dato a Roma, addì 24 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1976
Atti di Governo, registro n. 11, *foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed è stato preposto alla gestione dell'istituto stesso il dott. Alberto Ghergo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;
Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;
Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;
Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Alberto Ghergo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS —
DAL FALCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 359

(13271)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso il dott. Claudio Cruciani con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il dott. Claudio Cruciani è stato confermato nelle funzioni di commissario straor-

dinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Claudio Cruciani è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS — DAL FALCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 360

(13272)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso l'avv. Urbano Cioccetti con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale l'avv. Urbano Cioccetti è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Urbano Cioccetti è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS — DAL FALCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 364

(13273)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali ed è stato preposto alla gestione dell'istituto stesso il prof. Giuseppe D'Angelo con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il prof. Giuseppe D'Angelo è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il prof. Giuseppe D'Angelo è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS — DAL FALCO — COLOMBO — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 361

(13274)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso l'avv. Filippo Lupis con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale l'avv. Filippo Lupis è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è confermato nelle funzioni di commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS —
DAL FALCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 365

(13275)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso il rag. Mario Bottelli con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il rag. Mario Bottelli è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il rag. Mario Bottelli è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS —
DAL FALCO — COLOMBO
— DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 366

(13276)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso il comm. Giovanni Borello con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale il comm. Giovanni Borello è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comm. Giovanni Borello è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS — DAL FALCO — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 363

(13277)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976.

Conferma del commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ed è stato preposto alla gestione dell'ente stesso l'avv. Cesare Dall'Oglio con funzioni di commissario straordinario, fino alla data del 31 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1975, con il quale l'avv. Cesare Dall'Oglio è stato confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1976;

Considerata l'opportunità, ai fini della necessaria continuità della gestione commissariale, di rinnovare nella carica il precedente commissario;

Vista la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1976;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Cesare Dall'Oglio è confermato nelle funzioni di commissario straordinario della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — TOROS — DAL FALCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1976
Registro n. 10 *Lavoro, foglio n.* 362

(13278)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno compensato operanti in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore del legno compensato operanti in provincia di Parma si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno compensato operanti in provincia di Parma ai sensi e per gli effetti dall'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13232)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., in Anzio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., con sede in Anzio (Roma), ha in corso opera-

zioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio del Tirreno S.p.a., con sede in Anzio (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13235)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalgraf S.p.a., in Lecco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Metalgraf S.p.a., con sede in Lecco (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13234)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sirma - Lavorazione litografia latta e affini, in Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sirma - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sirma - Lavorazione litografia latta e affini, con sede in Parma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13237)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio ligure S.p.a., in Abbadia Lariana, stabilimenti di Abbadia Lariana e Ponte Decimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13236)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, sede e stabilimento in Medole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Imas, con sede e stabilimento in Medole (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13233)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Atina, sede e stabilimento in Atina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Atina, con sede legale e stabilimento in Atina (Frosinone), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Atina, con sede legale e stabilimento in Atina (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13238)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., ha effettuato un pagamento anticipato di $ 19.539,66 di cui al mod. *B*-Import n. 1773797 rilasciato in data 27 aprile 1972 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 414 casse di tonno all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova per $ 13.251,21 entro i termini e per la differenza di $ 6.288,45 con un ritardo minimo di giorni ottantuno ($ 4.180,33) e massimo di giorni cento ($ 2.108,12) rispetto ai ripetuti termini di scadenza;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 3 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla Banca nazionale del lavoro non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto l'operazione in questione è stata tardivamente perfezionata unicamente per questioni di mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di $ 6.288,45 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12850)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana

sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonché della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Toscana, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana è così composto:

Conti Rodolfo (CGIL), Mazzocchi Maurizio (CGIL), Lazzeri Alvaro (CISL) e Dragoni dott. Osvaldo (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Parra Goffredo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Guida Pietro (CGIL), Turini Vincenzo (CISL) e Della Pina Armando (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Aiazzi Giancarlo (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Fiocca dott. Michele (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Ferraccioli dott. Camillo (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Vestri dott. Pietro (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Vassallo dott. Giorgio (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Fiore dott. Alessandro, dirigente superiore, Brancaccio dott. Enrico, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Montagnana dott. Chiassi, dirigente superiore, Bisogno dott. Amedeo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Stirati dott. Gabriele, direttore centrale, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1976

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(12974)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'evento siccitoso indicato a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - siccità primavera-estate 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi ed altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, previste all'art. 5, quarto comma, della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - siccità primavera-estate 1976:

intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13196)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi siccitosi verificatisi nelle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Alessandria, Asti, Novara, Torino, Vercelli - siccità dei mesi di maggio, giugno, luglio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Alessandria - siccità dei mesi di maggio, giugno, luglio 1976:

comuni di Alessandria, Piovera, Occimiano, Pozzolo Formicaro, Castellazzo Bormida, Solero, Oviglio, tutti per l'intero territorio comunale;

comuni di Valenza, S. Salvatore Monferrato, Mirabello, Novi Ligure, Felizzano, Quattordio, Borgoratto, tutti limitatamente al territorio di pianura;

comune di Tortona per il territorio compreso tra il torrente Scrivia e i confini comunali di Alessandria, Sale, Pozzolo Formicaro e Castelnuovo Scrivia;

comune di Sale per il territorio compreso tra la provinciale Valenza-Pontecurone e i confini comunali di Tortona e Alessandria;

comune di Castelnuovo Scrivia per il territorio compreso tra la sinistra del torrente Scrivia, la provinciale Valenza-Pontecurone e i confini comunali di Sale e Tortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13133)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Classificazione del prodotto denominato acido tereftalico ai fini dell'inserimento tra le merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 — materie pericolose diverse — approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1972.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, che approva il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972 che approva le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9, materie pericolose diverse;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

L'acido tereftalico è classificato merce pericolosa appartenente alla classe 9 — materie pericolose diverse — ed ammesso al trasporto marittimo alle condizioni indicate nella seguente tabella:

sigla: 9.3-*bis*;

denominazione: acido tereftalico;

formula: $C_8H_6O_4$;

caratteristiche: polvere bianca cristallina, insolubile, leggermente irritante per la pelle, gli occhi e le mucose;

imballaggi ammessi:

a) sacchi da kg 40 su pedane da kg 1000-1400, opportunamente fissati mediante reggiatura o cuffia in polietilene termoretratto. La chiusura del sacco è realizzata mediante cucitura automatica;

b) sacconi da kg 1000 circa ciascuno, in polietilene da 250/350 micron, contenuti in un secondo saccone realizzato in rafia polipropilenica, fornito di quattro maniglioni per la movimentazione;

c) contenitori da 20 piedi, contenenti kg 18.000 circa di prodotto, raccolto in unico sacco di polietilene da 200 micron;

etichetta: mod. I;

stivaggio su navi da carico: sopra o sotto il ponte;

stivaggio su navi da passeggeri: sopra o sotto il ponte.

Nota: Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: FABBRI

(13201)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ferrara - grandinate del 10, 22 maggio, 2 giugno 1976.

Modena - grandinate del 12, 22 maggio 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, prevista dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ferrara - grandinate del 10, 22 maggio, 2 giugno 1976:

comune di Ferrara per i fogli di mappa numeri 128, 130, 131, 132, 133, 151, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 233, 234, 188, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 247, 248;

comune di Portomaggiore per i fogli di mappa numeri 82, 83, 84, 94, 96, 52, 63, 64, 65, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 110, 111;

comune di Cento per i fogli di mappa numeri 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61;

comune di Bondeno per i fogli di mappa numeri 2, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 36, 37, 53, 54, 55, 70, 71, 72, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 139, 140;

comune di S. Agostino per i fogli di mappa numeri 28, 38, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 49;

comune di Voghiera per i fogli di mappa numeri 3, 4, 8, 13, 14;

comune di Masi Torello per i fogli di mappa numeri 18, 23, 24, 25;

comune di Ostellato per i fogli di mappa numeri 7, 15, 21, 22, 23, 24, 30, 33, 34, 36.

Modena - grandinate del 12, 22 maggio 1976:

comune di Soliera per i fogli di mappa numeri 30, 39, 7p, 8p, 15p, 16p, 23p, 31p, 38p, 46;

comune di S. Cesareo sul Panaro per i fogli di mappa numeri 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 3p, 19p, 24p, 30p;

comune di Marano sul Panaro per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 2p, 6p, 18p, 21p;

comune di Vignola per i fogli di mappa numeri 16, 17, 18, 28, 29, 31, tutti in parte;

comune di Castelvetro per i fogli di mappa numeri 40, 41, 44, tutti in parte;

comune di Savignano per i fogli di mappa numeri 30, 32, 31p, 33p;

comune di Maranello per i fogli di mappa numeri 19, 20, 11p, 13p, 14p, 15p, 18p, 23p, 24p.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13134)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Marche e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché le provvidenze contributive per il ripristino delle strade interpoderali previste dall'art. 4, secondo comma, della stessa legge n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Ancona - piogge persistenti e grandinate dei mesi di giugno, luglio, agosto e prima decade di settembre 1976 (art. 7); violenti nubifragi con fenomeni alluvionali del 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 4, secondo comma).

Ascoli Piceno - nubifragio con grandine del mese di giugno, 5, 13, 19, 22, 23 luglio, 1° agosto 1976 (articolo 7); piogge persistenti del 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 giugno, 5, 13, 19, 22, 23 luglio, 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 agosto 1976 (art. 7); violenti nubifragi con fenomeni alluvionali dal 18 al 22 agosto 1976 (articoli 7 e 4, secondo comma).

Macerata - nubifragi del 17, 18, 19 agosto 1976 (articoli 7 e 4, secondo comma); grandinate del 12, 14, 29 giugno, 19, 20, 22, 23, 24 luglio, 14, 18, 19 agosto, 4 settembre 1976; tromba d'aria del 4 settembre 1976.

Pesaro - piogge intense del 5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 luglio, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 30 agosto 1976 (art. 7); piogge torrenziali con fenomeni alluvionali del 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 4, secondo comma); grandinate dell'11, 14, 15 giugno, 5, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 25 luglio, 1, 10, 11, 14, 17, 18, 19 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4, primo comma e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Ancona - piogge persistenti e grandinate dei mesi di giugno, luglio e agosto 1976 (art. 5); violenti nubifragi con fenomeni alluvionali del 17, 18, 19 agosto 1976 (articoli 4 e 5):

comune di Senigallia per le località Borgo Bicchio, Catene, Vallone, Cannella, Bettolelle, Brigneto, Ponterosso;

comune di Corinaldo per le località S. Isidoro, S. Maria, S. Vincenzo, S. Bartolo, Madonna degli Angeli, S. Benedetto, S. Domenico, Ripe, Ponte Murato;

comune di Ostra per le località Collina, Ghiretto, Casine, Ammasso Casine (lungo la strada Arceviese), Pianello (parte), S. Girolamo (parte), Vaccarile (parte), Olmobello;

comune di Ostra Vetere per le località Fontanelle, Dometto, Castagna, Pongelli, Ruderi di Ostra, Murace, Cona, Molino, Piano d'Appresso, Brancasecca, Burello, Collina (in parte);

comune di Barbara per le località Molino Mariani, Coste (parte);

comune di Castelleone di Suasa per le località Pianvolpello (terreni adiacenti al fiume Cesano), S. Francesco (terreni adiacenti al fiume Nevola);

comune di Ripe per le località Bassa di Ripe, Brugnetto, SS. Trinità fino a Ponte Lucerta;

comune di Ancona per le località Piano S. Lazzaro, Tavernelle, Monte d'Ago, Pontelungo, Pinocchio, Fornetto, Posatore, Grottino, Candia (parte), Calcinara (parte), Montesicuro (parte), Torrette (parte), Taglio (parte), Sappanico, Monte Ronzano (parte), Casine di Paterno, Gallignano, Paterno (parte), località Baraccola;

comune di Camerano per le località Boranico, Zingari;

comune di Camerata Picena per l'intero territorio comunale ad eccezione della località Trovanesca;

comune di Iesi per le località Tabano (parte), Roncaglia, Verziere, Piandelmedico, Spina, Montecappone, Pantiere, Coppetella;

comune di Falconara per le località Poiole, Casermette, Castelferretti, Barcaglione;

comune di Filottrano per le località Fiumicello, Ponte Musone, Fraschetale, Basso, S. Polo, Fosso Troscione, S. Ignazio, Taverna, Diana;

comune di Chiaravalle per le località S. Andrea, S. Bernardo, S. Benedetto;

comune di Offagna per le località Vallone e Baviera;

comune di Osimo per le località Via di Iesi (parte), Molino Guarnieri, Padiglione, Fosso Lama, Cagiata, Campocavallo (parte), Settefinestre (parte), Gaiano, Linguetta, S. Stefano, Acquaviva, S. Giovanni;

comune di Castelfidardo per le località Concole, Albanacci, Squartabue, Villa Poticcio, Mirano Vittoria, S. Vittore, Monte Pellegrino (parte);

comune di Sirolo per la località Piani d'Aspio;

comune di Numana per le località Piani d'Aspio (parte), Via Flaminia, Fosso, Porcareccia;

comune di Loreto per le località Villa Musone, Villa Papa, Fosso Valdicerno, Montorso (parte), Loreto Stazione;

comune di Polverigi per le località Vallone, S. Giovanni;

comune di San Marcello per la località Acquasanta;

comuni di Fabriano, Genga, Mergo, Sassoferrato, Serra S. Quirico, Cerreto d'Esi, Arcevia, tutti per l'intero territorio comunale.

Ascoli Piceno - nubifragi con grandine del 5, 13, 19, 22, 23 luglio 1976 (art. 5); piogge persistenti del 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14 giugno, 5, 13, 19, 22, 23 luglio, 1, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 agosto 1976 (art. 5); violenti nubifragi con fenomeni alluvionali dal 18 al 22 agosto 1976 (art. 4):

comune di Monsampolo del Tronto per le località S. Buceto, Stella, Stazione;

comune di Monteprandone per le località La Scopa, Fosso dei Galli, Molino Nicolai, Isola, Cento-buchi, S. Donato;

comune di San Benedetto del Tronto per le località Marina di Sotto, Liberazione, Brancadoro, Monte-Conero, S. Giovanni, SS. Annunziata, Sentina, Sgariglia, Monte Cretaccio;

comune di Montalto Marche per le località Madonna del Lago, Maglio, Moglie, Montecalvario, Cimirano, Monti, S. Agostino, S. Alberto, Valle Falciana, Carpineto, S. Maria, Piagge Rigo, S. Paolo, Fonte Arrigo, Porchia, Madonna Tonda, Capponi, S. Emidio, S. Antonio, Fonte d'Ercole;

comune di Porto S. Elpidio per le località Gabbie, Castellano (parte), Villa Maggiori, Adriatica (parte), Svizzera (parte), Fonte Mare;

comune di S. Elpidio a Mare per le località Lungo Chienti, Lungo Ete, Gabbie, Fonte di Mare, Mostrapiedi II (parte), Mostrapiedi I (parte), Sapienza, Brancadoro, Bracalente, Settecamini, Iachini, Rotamartina, Santa Croce, Mignani, Racosta (parte), Fratte (parte), Castellano (parte) e Cascinare (parte);

comune di Montegranaro per le località Guazzetti, Villa Luciani, S. Tommaso (parte), Cima di Colle (parte);

comune di Offida per le località Lava e S. Lazzaro;

comune di Castorano per le località Palazzi e Rocchetta;

comune di Montefiore dell'Aso per le località S. Maria della Fede, Valle Menocchia;

comune di Monturano per le località Tenna, Faleriense, S. Giovanni, S. Lorenzo, Fonte Murata;

comune di Ortezzano per le località Tre Cannelle, Madonna di Loreto, Indaco, Molino;

comune di Ripa Transone per le località Case Rosse, Gozzana, Colle di Creta, Colle del Giglio, Acquasanta, Colle S. Giuseppe, Tosciano, Ciapelle, S. Imero, S. Gregorio, Pittura;

comuni di Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Smerillo, S. Vittoria in Matenano, Acquasanta, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, tutti per l'intero territorio comunale.

Macerata - grandinate del 12, 14, 29 giugno, 19, 20, 22, 23, 24 luglio, 14, 18, 19 agosto, 4 settembre 1976 (art. 5); nubifragio del 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 4); tromba d'aria del 4 settembre 1976 (art. 4):

comuni di Cingoli, S. Severino Marche, Tolentino, Urbisaglia, Colmurano, Loro Piceno, Ripe S. Ginesio, Civitanova Marche, S. Ginesio, Camporotondo, S. Angelo in Pontano, Gualdo, Sarnano, Penna S. Giovanni, Monte S. Martino, Morrovalle, Recanati, Potenza Picena, Montelupone, Macerata, Montecassiano, Pollenza, Treia, Montecosaro, Portorecanati, Acquacanina, Bolognola, Castel S. Angelo sul Nera, Ussita, Visso, Sefro, Fiastra, Castelraimondo, Camerino, Gagliole, Muccia, Montecavallo, Serravalle di Chienti, Pievetorina, Pievebovigliana, Matelica, Esanatoglia, Fiuminata, Fiordimonte, Pioraco, tutti per l'intero territorio comunale.

Pesaro - piogge intense del 5, 6, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 luglio, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 30 agosto 1976 (art. 5); grandinate dell'11, 14, 15 giugno, 5, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 25 luglio, 1, 10, 11, 14, 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 5); piogge torrenziali con fenomeni alluvionali del 17, 18, 19 agosto 1976 (art. 4):

comuni di Novafeltria, Maiolo, Talamello, S. Leo, S. Agata Feltria, Pennabilli, Casteldelci, Macerataféltria, Pietrarubbia, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Piandimeleto, Sassocorvaro, Montecopiolo, Mercatino Conca, Sassofeltrio, Montegrimano, Monteceri-gnone, Urbino, Auditore, Montecalvo in Foglia, Tavoleto, Fermignano, Petriano, Urbania, Peglio, S. Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro, Borgopace, Cagli, Cantiano, Acqualagna, Piobbico, Apecchio, Pergola, Frontone, Serra S. Abbondio, Fratterosa, Isola del Piano, S. Lorenzo in Campo, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Colbordolo per le località Colbordolo capoluogo, Cappone Monte, Morciola Monte, Talacchio Monte, Coldelci, Montefabbri;

comune di S. Ippolito per le località Gessare, Fontanelle, Valvalletta, Pian di Cerreto, Sorbolongo;

comune di Fossombrone per le località Calmazzo, S. Lazzaro, Piancerreto, S. Pietro in Tambis, Stonghe, Parasacco, Villa Palucchini, Montalto Tarugo, S. Cristoforo dei Valli, S. Bartolomeo di Gaifa, S. Gervasio, Bel-la-guardia, S. Venanzio, Torricella, Abbadia di Lastreto, S. Martino dei Muri;

comune di Gradara per le località Sotto Granarola, Cà Tebaldi, Cà Marinetti, Colombarone, S. Stefano, zone adiacenti al fosso Villarga, al torrente Tre Ponti e Taviolo;

comune Cabice per le zone adiacenti al torrente Taviolo e Tavollo;

comune di Pesaro per le località Ginestreto Centro, Pascucci lungo la strada per S. Angelo in Lizzola e alle zone adiacenti al Fosso Tre Ponti e torrente Taviolo in località Colombarone;

comune di S. Angelo in Lizzola per le località campo sportivo a parte alta Val Termine;

comune di Monteciccardo per le località Centro e adiacenze, Conventino, Villa Monti, Centocelle, S. Daniele;

comune di Montebaroccio per le località Cairo, Fosso Rio, Villa Grande parte a sinistra strada per S. Maria Arzilla sino a località Bonacossa, Montegiano, Castello, Le Cave;

comune di Cartoceto per le località Ripalta, strada Mambaroccese, Monte Paternio, Castello Ripalta;

comune di Mondavio per le località S. Andrea di Suasa, Pianacci, Costa Ripa, Costa Paci, S. Isidoro, Fantino, S. Michele al Fiume;

comune di Montefelcino per le località Monteguiduccio, Fonte-Corniale, Vicinato, Monte Montanaro, La Serra, S. Severo, Borgo Ville e Sterpeti limitatamente alla zona nord della strada Flaminia;

comune di Serrungarina per le località La Serra, Molinello, Tomba per la zona compresa tra il confine di Montefelcino e la strada della Tomba, Pozzuolo, Bargni, La Tagliata, Guazzi, Sacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13195)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 450-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 450-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta « B.M.B. » di Barbagallo Giuseppe, in Firenze, Lungarno Guicciardini, 115.

(12890)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 461-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 461-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Sacchi Roberto, in Firenze, via del Campuccio, 3.

(12891)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 466-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 466-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta De Simonis Gualtiero, in Firenze, via S. Spirito, 26.

(12893)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 572-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 572-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Tinacci Franco, in Reggello (Firenze), via Vecchietto, 94/A, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(12905)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 490-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 490-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Graziani Marino, in Firenze, via del Sansovino, 197.

(12895)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 511-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 511-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Crinzi Ubaldo, in Firenze, piazzale Porta Romana, 17.

(12896)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 469-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 469-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Mecatti Bruno, in Firenze, via dei Serragli, 116.

(12897)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 443-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 443-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Sandrucci Ileana, in Firenze, via della Chiesa, 25.

(12898)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 531-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 531-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta « Elleci » S.d.f. di Cappannelli & Lapi, in Firenze, via Don Minzoni, 17.

(12899)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 537-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 537-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Calà Ugo, in Firenze, via Por. S. Maria, 8.

(12900)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 546-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 546-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta « Hansen » di Stettler Johannes, in Firenze, via U. Rattazzi, 9/R.

(12901)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 464-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 464-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Bertagni Bruno, in Firenze, via Romana, 99/R.

(12892)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 557-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 557-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Benvenuto Cellini S.r.l., in Pontassieve (Firenze), via F.lli Cervi, 22, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(12904)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «445-FI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «445-FI», a suo tempo assegnato alla cessata ditta Nardi Roberto, in Firenze, via dei Serragli, 104.

(12889)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «143-FI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione «143-FI», a suo tempo assegnato alla cessata ditta Ilara Fernando, in Firenze, Lungarno Archibusieri, 3.

(12902)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «484-FI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione «484-FI», a suo tempo assegnato alla cessata ditta Chiarelli Gianfranco, in Firenze, via Valdinievole, 25.

(12894)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione «185-FI»

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione «185-FI», a suo tempo assegnato alla cessata ditta Cappelli Fulvio, in Firenze, piazza Pitti, 5/R.

(12903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 9 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,30	865,30	865,20	865,30	865,30	865,30	865,35	865,30	865,30	865,30
Dollaro canadese	844,55	844,55	844 —	844,55	844 —	844,50	844,60	844,55	844,55	844,55
Franco svizzero	352,70	352,70	352,60	352,70	352,70	352,70	352,67	352,70	352,70	352,70
Corona danese	147,40	147,40	147,40	147,40	147,40	147,20	147,41	147,40	147,40	147,40
Corona norvegese	165,275	165,275	165,29	165,275	165,30	165,25	165,30	165,275	165,275	165,25
Corona svedese	207,14	207,10	207,15	207,14	207,15	207,12	207,15	207,14	207,14	207,15
Fiorino olandese	346 —	346 —	346,63	346 —	346,15	346,05	346,08	346 —	346 —	346 —
Franco belga	23,6325	23,6325	23,63	23,6325	23,63	23,63	23,75	23,6325	23,6325	23,65
Franco francese	173,34	173,34	173,35	173,34	173,30	173,30	173,37	173,34	173,34	173,35
Lira sterlina	1447,40	1447,40	1447,50	1447,40	1447,25	1447,30	1447,65	1447,40	1447,40	1447,40
Marco germanico	360,36	360,36	360,60	360,36	360,60	360,45	360,54	360,36	360,36	360,45
Scellino austriaco	50,7825	50,7825	50,80	50,7825	50,80	50,78	50,82	50,7825	50,7825	50,80
Escudo portoghese	27,45	27,45	27,43	27,45	27,50	27,45	27,47	27,45	27,45	27,45
Peseta spagnola	12,675	12,675	12,6725	12,675	12,66	12,67	12,6775	12,675	12,675	12,67
Yen giapponese	2,920	2,920	2,93	2,920	2,92	2.92	2.9250	2.920	2,920	2,92

Media dei titoli del 9 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,250
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	91,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,800
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,425
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,575
» poliennali 7 % 1978	91,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,200
» » 9 % 1980	88,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,325
Dollaro canadese	844,575
Franco svizzero	352,735
Corona danese	147,405
Corona norvegese	165,287
Corona svedese	207,145
Fiorino olandese	346,04
Franco belga	23,635
Franco francese	173,355
Lira sterlina	1447,525
Marco germanico	360,50
Scellino austriaco	50,801
Escudo portoghese	27,46
Peseta spagnola	12,676
Yen giapponese	2,924

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.P. 7 % (1978)	2820	Beneficio Parrocchiale di Mater Amabilis in Milano . . .	135.000

(13039)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Angiola Ranzanici, nata a S. Omobono Imagna il 10 gennaio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Parma, in data 5 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(12680)

Il dott. Emilio D'Erasmo, nato a Ortezzano (Ascoli Piceno) il 9 settembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 21 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(12681)

Il dott. Fabrizio Egisto Bianchi, nato a Firenze il 9 giugno 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Firenze in data 27 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

(12682)

La dott.ssa Cosetta Evelina Margaria, nata a Milano il 23 ottobre 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 14 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(12683)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Vedano Olona

Con deliberazione della giunta regionale 28 settembre 1976, n. 5384, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vedano Olona (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12809)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 2 agosto 1976 dalla sig.ra Velikonja Maria in Fabbri, nata a Trieste il 9 agosto 1905 e qui residente in via Apiari, 3, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Velicogna;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Velikonja Maria in Fabbri è ridotto nella forma italiana di Velicogna.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 novembre 1976

Il prefetto: MOLINARI

(13041)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 702, sull'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul compimento degli obblighi di leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica:

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella guardia di finanza, come ufficiale, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

a) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi di leva;

b) alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda non abbiano superato il 26° anno di età;

c) siano provvisti di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Per i giovani interessati alla chiamata alle armi del 3° scaglione dell'anno 1977 è prevista la sospensione dell'incorporazione qualora gli stessi abbiano titolo a partecipare al concorso e previo nulla osta del distretto militare di appartenenza.

Per gli arruolati della leva di mare, la domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, del nulla osta alla partecipazione al concorso prescritto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da richiedersi alla competente capitaneria di porto.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il diploma di laurea di cui è provvisto;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.
Valutazione dei titoli

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) diploma di laurea;

b) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Prima dell'accertamento dell'idoneità fisio-psichica, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del successivo art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato può essere attribuito un punteggio complessivo fino a 20/20, così ripartito:

a) fino ad un massimo di punti 15/20 per il diploma di laurea;

b) fino ad un massimo di punti 5/20 per eventuali altri titoli e benemerenze.

Il candidato, ai fini della valutazione dei titoli suddetti, deve produrre i seguenti documenti:

a) diploma di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

b) altri documenti relativi a titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione (diplomi di specializzazione o perfezionamento, attestati di ricompensa o benemerenza, ecc.);

c) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Quando la preferenza, per parità di requisiti, non può essere stabilita in base ai titoli suindicati, è determinata dall'età.

I titoli suddetti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati o fatti pervenire entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da tale data.

La mancata produzione del diploma di laurea nel termine stabilito comporta l'esclusione dal concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni che saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale;

b) dichiarazione del casellario giudiziale;

c) rapporto sul servizio prestato per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato;

d) copia del foglio matricolare del concorrente militare.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da due ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali medici dello Esercito, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisiopsico-attitudinali saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psico-attitudinali i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale

L'idoneità fisio-psico-attitudinale dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 7, presso l'Accademia della guardia di finanza in Roma, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) esame psicotecnico per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m 1,65;

visus corretto non inferiore a 7/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a otto metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a sei metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico;

oftalmico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

esame dell'urina;

elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue che, se positiva, comporterà l'esclusione in qualsiasi fase del concorso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esame psicotecnico sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 11.

Adempimenti della sottocommissione

Al termine degli accertamenti stabiliti dal precedente art. 10, lettere *a)* e *b)*, l'apposita sottocommissione compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 12.

Graduatoria

Ultimati gli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, la sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *a)*, procederà alla compilazione della graduatoria finale, sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Documentazione da produrre

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

f) foglio di congedo illimitato provvisorio o copia del foglio matricolare in conformità alla legge sul bollo.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali risultanti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere rilasciati in data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *a*), se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente articolo, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione nell'elenco dei poveri.

Art. 14.

Vincitori del concorso

Sono ammessi al corso allievi ufficiali di complemento della guardia di finanza i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 12 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa.

Al termine del corso, che avrà la durata di mesi quattro, gli allievi che lo avranno compiuto con esito favorevole conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento della guardia di finanza nell'ordine di graduatoria finale del corso stesso e saranno tenuti alla prestazione del servizio di prima nomina della durata di mesi undici.

Gli ammessi al corso contraggono una ferma di servizio di quindici mesi.

Art. 15

Dimissioni dal corso

Gli allievi ufficiali che non superino il corso o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni sono dimessi dal corso con determinazione del Ministro per le finanze e perdono la qualifica di allievo ufficiale di complemento della guardia di finanza. Nei loro riguardi, ai fini del compimento degli obblighi di leva si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Art 16.

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione per gli accertamenti fisio-psichici, nonchè per raggiungere la sede del corso quando siano dichiarati vincitori del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 17.

Trattamento economico

Agli allievi ufficiali di complemento compete il trattamento economico dell'allievo ufficiale di complemento dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1976

p. *Il Ministro*: TAMBRONI ARMAROLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976
Registro n. 61 Finanze, foglio n. 228

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di cinquanta sottotenenti di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . . .;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . con il punteggio di . . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o capitaneria di porto di . . . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4);

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . provincia di . . . . . . via . . . . n. . . .

Allega o fa riserva di produrre i seguenti documenti (6) . . . .

Data, ...

Il candidato
. . . .

Visto per l'autenticità della firma (7)

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Abile arruolato e godente di rinvio, esonerato, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'Ente: Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando). Per gli arruolati della leva di mare, il nulla osta della competente capitaneria di porto deve essere trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

(13254)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno dei professori dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.
Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) essere forniti di laurea universitaria;
c) avere compiuto il 18° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso dalla nomina, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 9ª Divisione, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:
1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data dell'Università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.
L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:
il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:
1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'Università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;
2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;
3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Saranno considerati titoli preferenziali: *a*) l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica; *b*) essere in possesso della libera docenza nella materia stessa messa a concorso o in materia strettamente affine; *c*) aver insegnato presso una facoltà universitaria la materia messa a concorso o una materia strettamente affine;
4) copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.
Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;
5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.
Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.
Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazoni dovrà essere indicato il cognome ed il nome del candidato.
Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

Presidente:
un generale dell'Arma aeronautica.

Membri:
il comandante dell'Accademia aeronautica;
tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di Università e di Istituti universitari dello Stato, insegnanti della materia messa a concorso o di materie affini.

Segretario senza voto:
un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero con la qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 6 del regio decreto del 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza della nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dalla legge 23 gennaio 1975, n. 29.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1976
Registro n. 50 *Difesa, foglio n.* 23

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario di analisi matematica presso l'Accademia aeronautica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . ;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . .
rilasciato da . . nell'anno accademico . . .;
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . .

Data, . .

Firma (5) . . . .

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(12952)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio dal bando di concorso della condotta ostetrica del comune di Olevano Lomellina

Il presidente della giunta regionale, con decreto 6 ottobre 1976, n. 46/San. PV, dà avviso che la condotta ostetrica del comune di Olevano Lomellina (Pavia) è stata stralciata dal bando di concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1975, indetto con decreto 25 maggio 1976, n. 17/San. PV.

(13094)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRIESTE

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

Con decreto 19 ottobre 1976, n. 4599, è stato bandito concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche:

comune di Trieste: sedi n. 57 e n. 58;
comune di Muggia: sede n. 3;
comune di Monrupino: sede unica rurale.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 febbraio 1977, ore 12.

(13210)

SPEDALI RIUNITI «S. MARIA SOPRA I PONTI» DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(13323)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(13324)

OSPEDALE CIVICO «S. LAZZARO» DI ALBA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(13327)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(13328)

OSPEDALE « BOLOGNINI » DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(13258)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(13259)

OSPEDALE CIVILE « S. MARCO » DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(13260)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del secondo servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(13182)

PIO ISTITUTO « S. CORONA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica presso gli istituti ospedalieri « S. Corona » di Pietra Ligure (Savona);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale « G. Salvini » della città di Milano in Garbagnate Milanese.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(13325)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia della divisione per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie e displasiche femminili.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia della divisione per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie e displasiche femminili presso gli istituti ospedalieri « S. Corona » di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(13326)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763300)